



COMUNE DI SIMAXIS

Provincia di Oristano

Verbale n.07 del 24 Aprile 2025

**Parere sulla proposta delibera consiliare n.08 del 08/04/2025 avente ad oggetto:
Approvazione delle tariffe del Tributo comunale sui Rifiuti "TARI" anno 2025 .
Fissazione scadenze pagamento tributo.**

Il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno duemilaventicinque , l'Organo di Revisione Dottor Antonio Manca con Studio in Cabras (OR), nominato dal Consiglio Comunale con delibera n. 24 del 24 Luglio 2024.

PREMESSA

L'Organo di revisione ha preso visione della proposta delibera di cui in oggetto con la quale si intende procedere alla approvazione delle Categorie tariffarie e le tariffe della componente TARI anno 2025, sottoposta all'esame dello stesso, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000.

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI).

Vista la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 che ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF).

TENUTO CONTO

- che i Comuni con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *"possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti*

dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.

- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine per ... approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), che determina termini speciali rispetto a quelli generali sopra richiamati ai fini dell'approvazione delle disposizioni in materia TARI: *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

- l'art. 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021, secondo cui *“al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2”;*

- che l'art. 1, c. 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 ed il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote ed i Regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*

- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8,

annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: b). regolamento per la disciplina della TARI.

PRESO ATTO

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile area economico finanziaria e risorse tributarie / Responsabile del servizio finanziario;
- Visto il decr. leg. n. 267/2000;
- Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Vista la specifica normativa di settore;
- Visto il Regolamento Tari allegato alla predetta proposta di delibera di Consiglio comunale;
- Visto che si è reso necessario provvedere alla revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria già programmata per l'annualità corrente;
- Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 08 del 23/04/2025 avente ad oggetto "Validazione del Piano Economico e Finanziario (PEF TARI) della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2024-2025 secondo il MTR-2 allegato alla delibera Arera 363/2021 e aggiornato con Deliberazione ARERA 389/2023. REVISIONE INFRA PERIODO 2025", con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da coprire con la tariffa della Tassa Rifiuti per l'anno **2025** del MTR-2;
- che le modifiche al regolamento di cui alla presente proposta entrano in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

VERIFICHE

Verificato che le modifiche apportate consentono il mantenimento:

- del rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'Ente in materia di regolamentazione;
- del rispetto del requisito della **completezza**;
- del rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- della **coerenza** con quanto previsto dagli altri Regolamenti attualmente in vigore nell'Ente in materia di entrate:

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione delle tariffe del Tributo comunale sui Rifiuti "TARI" anno 2025.

L'Organo di revisione